

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Lavoro, composta dai

Sigg.:

Dott. Antonella NUOVO Presidente

Dott. Antonio MATANO Consigliere

Dott. Giuseppina FINAZZI Consigliere rel

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile promossa in grado d'appello con ricorso depositato
in Cancelleria il giorno 04/08/2017, iscritta al n.397/2017 R.G.
Sezione Lavoro e **posta in discussione all'udienza collegiale del**
29/03/2018

d a

(...), rappresentata e difesa dall'Avv.to

FORNASARI Gabriele di Cremona, domiciliatario giusta delega agli
atti.

RICORRENTE APPELLANTE

c o n t r o

(...) , in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso *ope legis*
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici è
legalmente domiciliato in Brescia.

RESISTENTE APPELLATO

OGGETTO:

sanzione disciplinare

conservativa.



(...),

In punto: appello a sentenza n. 22/2017 del 15/02/2017 del Tribunale di Cremona.

Conclusioni:

Del ricorrente appellante:

Come da ricorso

Del resistente appellato:

Come da memoria

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n.22/2017, in data 15 febbraio 2017, il Tribunale di Cremona, in funzione di giudice del lavoro, ha respinto il ricorso proposto dalla prof.ssa (...) , docente di tecnologia presso la scuola secondaria di 1° grado, e volto ad ottenere l'annullamento delle due sanzioni disciplinari a lei irrogate dal dirigente scolastico, rispettivamente, in data 16 febbraio 2015 (un giorno di sospensione) e in data 16 marzo 2015 (censura), con ogni provvedimento consequenziale, nonché la condanna del (...) al risarcimento di tutti i danni subiti.

Il giudice di primo grado ha ritenuto pacifici gli addebiti della prima contestazione (sfociata nell'applicazione della sospensione di 1 giorno), per come documentati dal verbale scritto dalla professoressa presente al colloquio intercorso, in data 16 gennaio 2015, tra la ricorrente e la dirigente scolastica (e consistiti nel ritardo ingiustificato con cui la prof.(...) si



presentò al colloquio con la dirigente, nel contegno da lei tenuto nel corso del colloquio, denotante una mancanza di rispetto nei confronti della dirigente, nonché scarsa disponibilità al dialogo e al confronto, e nella richiesta da lei rivolta agli alunni di somme di denaro per l'acquisto di carta crespata), e ha ritenuto che gli addebiti fossero di gravità tale da giustificare la sanzione applicata, soprattutto con riferimento all'atteggiamento poco collaborativo tenuto dalla prof.(...) in occasione del colloquio con la dirigente, e in particolare al rifiuto al dialogo dalla stessa opposto e al suo brusco allontanamento dalla presidenza.

Per quanto attiene alla seconda sanzione (della censura), il Tribunale, ancora una volta, ha ritenuto pacifici i fatti contestati (l'aver tenuto le proprie lezioni nella classe 2a di scuola secondaria di 1° grado, nell'arco temporale dal 19 gennaio 2015 al 16 febbraio 2015, stando seduta con la seggiola tra la porta di ingresso della classe e il corridoio), e ha altresì ritenuto tempestiva la contestazione (essendo stata addebitata alla docente una condotta protrattasi nel tempo, sino al 16 febbraio 2015).

Ha poi osservato che il comportamento tenuto dalla professoressa, quale reazione al fatto che la sua richiesta di far assistere un testimone alle proprie lezioni o di procedere alla loro registrazione, era stata respinta, non era conforme al contegno e al modello educativo che doveva improntare i rapporti tra



docente ed alunni, con la conseguenza che la sanzione applicata era del tutto proporzionata alla gravità della mancanza, tenuto conto anche dell'intensità dell'elemento soggettivo, non avendo la ricorrente desistito da detto comportamento neppure dopo i ripetuti richiami verbali della dirigente.

Avverso la sentenza, con atto depositato il giorno 4 agosto 2017, la docente ha proposto appello, ribadendo le difese avanzate in primo grado e ha insistito anche sulla sproporzione delle sanzioni rispetto alla gravità dei fatti addebitati.

Ha chiesto pertanto l'integrale riforma della sentenza appellata, con accoglimento delle proprie domande.

Il (...) si è costituito tempestivamente in giudizio e ha resistito all'appello.

All'odierna udienza, la causa è stata discussa e decisa con sentenza, del cui dispositivo è stata data pubblica lettura.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il gravame non può trovare accoglimento.

La ricorrente è docente di ruolo dal lontano settembre 1986, in servizio presso l'(...), in provincia di Cremona.

Ella insegna la materia di tecnologia presso le scuole secondarie di 1° grado di (...) e di (...).

Nell'anno 2015, le sono state irrogate due sanzioni disciplinari: una prima, della sospensione di 1 giorno, comminata con provvedimento del 16 febbraio 2015, e una



seconda, della censura, comminata con provvedimento del 16 marzo 2015.

In questa sede, ella lamenta che il giudice di primo grado abbia ritenuto fondate entrambe le sanzioni, e, con il primo motivo d'appello, deduce che diversamente da quanto ritenuto dal giudicante, la condotta da lei tenuta sarebbe del tutto giustificabile, sia per quanto attiene al ritardo con cui si era presentata al colloquio fissato dalla dirigente, sia per quanto attiene all'atteggiamento da ella assunto nel corso di questo colloquio.

Deduce nello specifico, quanto al primo addebito, che ella non aveva potuto essere puntuale in quanto aveva avuto un problema di perdita d'acqua dalla caldaia e che più volte aveva tentato di mettersi in contatto con la segreteria della scuola per avvisare, ma senza successo; quanto al secondo, che poiché le accuse che le erano state mosse dalla dirigente potevano avere un rilievo penale, era legittima la richiesta di una contestazione formale; inoltre ella si era allontanata celermente perché era di turno per la sorveglianza degli alunni durante l'intervallo.

Sostiene, in pratica, che gli addebiti letti alla luce di dette giustificazioni, perderebbero di disvalore disciplinare o comunque non sarebbero così gravi da meritare l'applicazione della sospensione.

Le doglianze non possono essere condivise.

Quanto agli addebiti contestati alla (...), giova



premettere che la vicenda di rilievo disciplinare che l'ha interessata è derivata dal fatto che il giorno 8 gennaio 2015 si tenne un incontro tra la dirigente scolastica, superiore gerarchico della prof. (...) , ed i rappresentanti dei genitori della classe 2a, di (...) , ove la ricorrente insegnava la materia di competenza, alla presenza anche coordinatore della classe e del plesso, prof.Massimo Aldovini.

Nel corso dell'incontro, i rappresentanti dei genitori segnalavano il loro disagio con riferimento alle condotte della prof. (...) , che a dire degli stessi, durante le lezioni si rivolgeva agli alunni usando epiteti offensivi (“demente” e “cretino”), utilizzava il cellulare ed aveva altresì richiesto un contributo economico (di 1€) per l'acquisto di carta crespata in vista dei lavori di Natale (dell'incontro è stato redatto verbale scritto, prodotto dal (...) al doc.5).

Precedentemente a questo incontro vi erano già state questioni con la prof.(...) per quanto riguarda la realizzazione da parte dei suoi alunni di presepi che la dirigente scolastica, a seguito di lamentele, aveva ritenuto poco consoni (in quanto costruiti con figure animalesche o con figure dei cartoni animati – puffi), ed aveva invitato la ricorrente a modificarli (crf.docc. 3 e 4 fasc.1° grado (...)).

La dirigente, dopo l'incontro con i rappresentanti dei genitori, fissò pertanto un colloquio personale con la ricorrente.

La ricorrente si presentò al colloquio con mezz'ora di



ritardo e nel corso dello stesso, come traspare dal verbale della riunione, redatto dalla vice-preside presente (prof.Cristina Zaniboni), la ricorrente assunse un atteggiamento poco collaborativo.

Precisamente, dopo che la dirigente l'aveva informata del fatto che si era tenuto l'incontro con i rappresentanti dei genitori e dell'intento di questi ultimi di confrontarsi direttamente con lei (non avendola trovata durante i colloqui generali), e dopo che la dirigente le aveva chiesto *“collaborazione, dialogo e confronto costruttivo”* nello svolgimento della sua attività, la ricorrente interruppe più volte la dirigente, dicendo: *“sono solo parole, andiamo al dunque, ho altro da fare, ho la custodia dell'intervallo e devo entrare in classe”* (cfr.verbale del colloquio, allegato al doc.6 fasc.1° grado (...)).

Dopo aver richiamato la ricorrente, la dirigente continuò riportando le doglianze dei genitori sul fatto che ella si rivolgesse agli alunni usando frequentemente le parole di cui sopra, chiedendole che cosa aveva da dire in proposito, e la prof. (...) , a quel punto, si alzò, *“avvicinandosi alla porta, dicendo con tono alterato che non risponderà a nulla, di mettere tutte le domande per iscritto e che vuole leggere il verbale”*.

La dirigente replicò che il verbale era a disposizione e la prof.(...) si allontanò *“sbattendo la porta”*.

Con scritto del 22 gennaio 2015, è stato avviato a carico della ricorrente il procedimento disciplinare e i fatti di rilievo



disciplinare oggetto dello stesso, per quel che qui ancora rileva, sono stati individuati, tra l'altro, nell'atteggiamento "irrispettoso" tenuto dalla prof.(...) nel colloquio di cui sopra e nel ritardo con cui ella si era presentata a detto colloquio.

La prof. (...) , come detto, ha tentato di negare il disvalore disciplinare degli stessi, imputandoli ad imprevisti oggettivi o a reazioni giustificate rispetto a situazioni in qualche modo provocatorie ed offensive che l'avrebbero riguardata.

In verità, è opinione del Collegio che il comportamento tenuto dalla ricorrente nei confronti della dirigente sia stato ingiustificatamente irrispettoso e contrario al quel dovere di collaborazione e di correttezza nei rapporti con il superiore gerarchico, che grava su ogni dipendente, pubblico o privato.

In primo luogo, anche a voler prescindere dal ritardo con il quale la prof.(...) si è presentata, è indubbio che ella sin dall'inizio del colloquio ha assunto un atteggiamento indisponente e oppositivo.

E' bene rilevare da subito che il colloquio, contrariamente a quanto l'appellante vuol far credere e continua a sostenere anche in questa sede, non aveva la finalità di formulare accuse nei suoi confronti, ma aveva unicamente lo scopo di aprire un dialogo ed un confronto in ordine ai fatti che, qualche giorno prima, erano stati riportati alla dirigente dai genitori dei suoi alunni, evidentemente per sentire anche la versione dell'insegnante.



Tanto è vero che in apertura dell'incontro, la dirigente si è limitata ad informare la prof.(...) del precedente incontro con i genitori, nonché dell'intenzione degli stessi di confrontarsi direttamente con lei (non avendolo potuto fare prima in quanto assente ai colloqui collettivi), senza entrare nel contenuto di quanto era stato da loro esposto sulle condotte della docente, e chiedendo soltanto alla professoressa disponibilità alla collaborazione e al confronto.

E già in questo frangente la ricorrente ha assunto un atteggiamento oppositivo, interrompendo più volte la dirigente e invitandola in maniera poco ortodossa ad “andare al dunque”, così mostrando un certo disinteresse per quanto il superiore le stava esponendo.

L'atteggiamento si è poi ulteriormente, e ingiustificatamente, accentuato quando la dirigente ha chiesto alla docente cosa avesse da dire su quanto riferito dai genitori in ordine fatto che ella usasse frequentemente parole come “demente, cretino”: la ricorrente si è alzata e con tono alterato ha rifiutato di rispondere, chiedendo che le domande fossero messe per iscritto, nonché di poter vedere il verbale del precedente incontro con i genitori e alla replica della dirigente che il verbale era a disposizione, la docente si è allontanata sbattendo la porta.

Anche in questo caso, è assolutamente palese che la dirigente non stesse affatto accusando la ricorrente, ma stesse soltanto tentando di conoscere la sua versione dei fatti, come



normalmente si fa quando un sottordinato, nei confronti del quale vi è un obbligo di controllo e di vigilanza, venga incolpato di condotte non conformi a correttezza, e ciò anche al fine di capire quale sia la verità e gestire di conseguenza la situazione.

E' indubbio che la ricorrente si sia trovata in una situazione di imbarazzo e di disagio (una volta saputo che i genitori dei suoi alunni si erano lamentati del suo modo di comportarsi in classe direttamente con la dirigente, senza prima parlare con lei, e una volta saputo che, per di più, gli stessi le imputavano comportamenti certamente contrari ad ogni corretto metodo di insegnamento ed educativo), ma ciò non può giustificare la sua condotta assolutamente irrispettosa (e denotante il rifiuto di riconoscere il ruolo proprio del superiore gerarchico), posto che la dirigente si era limitata, in un clima collaborativo, a chiederle la sua versione dei fatti (senza accusarla di nulla).

La ricorrente, invece, sin dall'inizio, e senza alcuna ragione, ha assunto un atteggiamento di indifferenza, se non di sfida, per poi giungere a quello successivo, ingiustificatamente polemico e aggressivo, che in modo brusco e poco educato, oltre che con toni inaccettabili, ha interrotto ogni dialogo con la dirigente (la ricorrente si è allontanata sbattendo la porta), impedendole di avere un confronto su fatti di una certa gravità e sui quali la dirigente non poteva non indagare, e così venendo meno a quei doveri di rispetto, educazione e collaborazione che



devono improntare i rapporti con il superiore gerarchico (e in particolare, i rapporti tra il dirigente scolastico e i docenti).

Né la condotta della prof.(...) pare trovare un'esimente nella circostanza che ella avesse premura di andarsene, essendo di turno per la sorveglianza degli alunni nel corso dell'intervallo.

Anche a voler prescindere dalla considerazione che la fretta non potrebbe comunque giustificare un comportamento irrispettoso quale quello tenuto dalla docente, risulta in atti che la prof.(...) avrebbe dovuto dedicarsi alla sorveglianza degli alunni soltanto a partire dalle ore 9.50 (ora di inizio dell'intervallo – il dato si ricava dalla stessa contestazione disciplinare -) e pertanto ella, pur essendo iniziato il colloquio con la dirigente in ritardo, alle ore 9.15 (essendosi la ricorrente presentata a quest'ora), aveva tutto il tempo per affrontarlo con spirito collaborativo, senza necessità di interromperlo praticamente sul nascere.

Se a questo si aggiunge che in precedenza a questi fatti la stessa docente si era già mostrata piuttosto insofferente alle richieste rivolte dalla dirigente in ordine a determinati comportamenti da tenere (il riferimento è alla vicenda dei presepi e al fatto che la prof.(...) non aveva rispettato le indicazioni della dirigente sulla modifica dei contesti e sulla variazione di alcuni elementi, facendo rimuovere i presepi definitivamente, senza lasciarli esposti, come avrebbe dovuto, in



visione ai genitori invitati a scuola – cfr.doc.4 fasc.1° grado (...) -), ci si rende conto che l'elemento soggettivo nel frangente dell'addebito disciplinare è stato di una certa intensità (avendo la docente reiterato e accentuato lo stesso atteggiamento di insofferenza mostrato in precedenza, nei confronti del ruolo della dirigente).

In linea con questo statuito dal giudice di primo grado, non vi sono dunque spazi né per giustificare la condotta tenuta dalla docente, né per ritenere che la stessa sia contrassegnata da un disvalore disciplinare di tenuità tale da rendere illegittima l'applicazione della sanzione irrogata, di un giorno di sospensione.

In punto, è bene osservare che secondo il codice disciplinare previsto dal CCNL, la sanzione di un giorno di sospensione è quella meno grave, dopo la censura (la scala delle sanzioni parte dalla censura e progressivamente passa alla sospensione dall'insegnamento sino a un mese, alla sospensione dall'insegnamento tra un mese e sei mesi, alla sospensione dall'insegnamento per 6 mesi, e infine alla destituzione).

Per quanto attiene alla prima sanzione, la sentenza appellata va pertanto confermata.

.....

Con il secondo motivo di gravame, la prof.(...) sostiene che il giudice di primo anche con riferimento alla seconda sanzione avrebbe fornito un'erronea lettura delle

Firmato Da: ROMANO FRANCO Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 7a74714d0982dfa - Firmato Da: FINAZZI GIUSEPPINA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 14cecb
Firmato Da: NUOVO ANTONELLA Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 488555



allegazioni e delle risultanze documentali, posto che ella, da un lato, era da sempre solita tenere la lezione con la porta dell'aula aperta, stando anche sulla soglia della porta; dall'altro lato, che le accuse che le avevano rivolto i genitori degli alunni imponevano, per la loro gravità, la richiesta di assistenza della correttezza del proprio operato.

Inoltre, ella non avrebbe tenuto una condotta protratta nel tempo come affermato dal giudice di primo grado, ma si sarebbe trattato di soli due accadimenti, riportati nella contestazione, accertati dalla stessa dirigente in data 26 gennaio 2015 e in data 15 febbraio 2015.

Anche queste doglianze non hanno ragion d'essere.

Accadde che dopo il colloquio del 16 gennaio 2015, foriero per primo procedimento disciplinare, di cui si è trattato al punto che precede, la prof. (...) , lo stesso 16 gennaio, chiese per scritto alla dirigente che alle proprie lezioni nella classe 2a di (...) , fosse sempre presente un testimone oppure che tutti i tipi di incontri, lezioni, colloqui e altro, fossero registrati (cfr.doc.7 fasc.1° grado (...)).

La dirigente, in data 22 gennaio 2015, ha risposto negativamente (essendo i meccanismi richiesti incompatibili con la stessa attività docente, da impostarsi sulla serenità di rapporti, sulla tolleranza e sull'autorevolezza e prestigio dell'insegnante – cfr.doc.9 fasc.1° grado (...) -).

La prof. (...), allora, come appurato dalla stessa



dirigente, quantomeno dal 26 gennaio 2015 (se non dal 23 gennaio come esposto dai genitori degli alunni nella lettera inviata dalla dirigente di cui si dirà subito) ha iniziato a tenere lezione restando sulla soglia della porta dell'aula (seduta sulla seggiola ivi posizionata oppure in piedi).

E' incontestato, perché ammesso dalla stessa ricorrente in questa sede, che lo abbia fatto il 26 gennaio e anche il 16 febbraio, giorni in cui la stessa dirigente, recandosi sul posto, lo ha constatato di persona.

Ma è pure provato che la docente abbia tenuto la stessa condotta continuativamente, in detto arco temporale.

Ed invero, è documentato in atti che la dirigente scolastica, una volta ricevuta la lettera firmata da tutti i genitori (tranne uno) degli alunni della classe 2a della scuola di (...) , datata 9 febbraio 2015 (con la quale i genitori lamentavano che la docente dal giorno 23 gennaio teneva le lezioni stando seduta fuori dalla classe), abbia convocato la ricorrente per chiarimenti al riguardo, con comunicazione dell'11 febbraio 2015 (cfr.doc.15 fasc.1° grado (...)).

Il giorno 13 febbraio si è tenuto il colloquio, alla presenza anche della vice-preside (prof. ...) che ha redatto il verbale dell'incontro (cfr.doc.15, sul retro, fasc.1° grado (...)), e la dirigente ha invitato la docente a rivedere le sue modalità di conduzione delle lezioni nella classe, come già richiestole con una precedente comunicazione scritta del 22



gennaio 2015.

La dirigente ha altresì fatto presente alla prof.(...) che i genitori si erano lamentati di detta condotta e la docente ha risposto che non avrebbe cambiato modalità di insegnamento (“*non cambierà modalità di lavoro*”), pretendendo che fossero i genitori e non il dirigente a metter per iscritto le loro lamentele.

La dirigente in data 16 febbraio, recandosi presso la scuola, ha poi verificato personalmente che la prof.(...) nell’ora di lezione ancora si trovava in piedi tra la porta di ingresso alla classe 2 e il corridoio.

Stando così le cose, non possono esservi dubbi sul fatto che l’appellante, quantomeno dal 26 gennaio (e sino al 16 febbraio), abbia tenuto, continuativamente, la condotta in questione.

E’ incontestato in giudizio che si sia comportata così il giorno 26 gennaio (come riscontrato dalla dirigente e ammesso dalla stessa prof.(...) in questa sede) ed è pure provato che ella ancora si comportasse allo stesso modo il 13 febbraio 2015, giorno del colloquio con la dirigente in occasione del quale ella disse chiaramente che non avrebbe cambiato detta modalità di insegnamento (dando così per scontato che sino a quel momento quella era stata la modalità da lei osservata).

E’ poi pacifico che il 16 febbraio la docente non aveva ancora mutato atteggiamento, come constatato dalla dirigente, ancora una volta personalmente, e come riconosciuto in questa



sede dalla stessa (...) .

Se ne desume inequivocabilmente che la prof. (...) , quantomeno dal 26 gennaio (e sino al 16 febbraio) abbia posto in essere la condotta in questione, di tenere le lezioni nella classe 2 sulla soglia della porta dell'aula (seduta o in piedi).

E questa è la condotta di rilievo disciplinare che il (...) ha attribuito alla ricorrente con la contestazione del 16 febbraio 2015, con la quale è stato avviato il secondo procedimento disciplinare (cfr.doc.16 fasc.1° grado (...)).

La condotta, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, deve dunque ritenersi provata nella sua "continuazione".

Ciò detto, per quanto attiene poi all'esistenza di ragioni idonee a giustificarla, è scontato che detta condotta sia stata una reazione al rigetto dell'istanza della docente di far assistere alle proprie lezioni un testimone, oppure di provvedere alla loro registrazione.

La reazione è piuttosto irragionevole sol che si consideri che gli strumenti pretesi dalla docente a "tutela della sua professionalità", oltre ad essere evidentemente poco praticabili e comunque incompatibili con quel clima di serenità che deve, per quanto possibile, caratterizzare le lezioni scolastiche, non erano per nulla conducenti: certo essendo che se anche fosse stato vero che la professoressa avesse tenuto in passato le condotte poco corrette a lei addebitate, è evidente che ella sapendo della



presenza di un testimone o della registrazione delle sue lezioni, si sarebbe ben guardata dal tenerle di nuovo.

Anche in questo caso, la reazione della docente è stata fuori luogo e immotivata, ed ha certamente contribuito ad appesantire il clima già teso, per quanto riguarda i rapporti con i genitori dei suoi alunni (al punto di indurli a chiedere collettivamente l'intervento della dirigente) e anche con la dirigente medesima.

E anche in questo caso, la condotta della docente, per la sua persistenza, nonostante i richiami (scritti e verbali) della dirigente, denota una certa pervicacia dell'insegnante in quell'atteggiamento oppositivo e poco collaborativo (addirittura provocatorio) che aveva già caratterizzato la precedente infrazione disciplinare.

La sanzione della censura, che è stata irrogata alla docente all'esito del procedimento disciplinare, ossia la minore delle sanzioni conservative, appare dunque del tutto proporzionata alla gravità dell'addebito.

Anche in punto la sentenza di primo grado va confermata.

.....

Per quanto riguarda infine i profili di illegittimità formale delle sanzioni, appena accennati nella parte conclusiva dell'atto d'appello, va rilevato che con riferimento ad entrambi i procedimenti disciplinari la contestazione è stata del tutto



tempestiva (in quanto formulata entro i 20 giorni di cui all'art.55 bis del d.lgs. 165/2001).

Per quanto attiene alla prima, la stessa è intervenuta il 22 gennaio 2015, a distanza di soli 6 giorni dal fatto contestato e ritenuto rilevante in sede di applicazione della sanzione (atteggiamento tenuto nel colloquio del 16 gennaio 2015); per quanto riguarda la seconda, la contestazione è stata formulata con scritto del 16 febbraio 2015, ossia nello stesso giorno in cui la dirigente ha constatato personalmente la continuazione della condotta di rilievo disciplinare addebitata alla docente e iniziata, quantomeno, il precedente 26 gennaio (tenere la lezione sulla soglia della porta dell'aula).

Né può ravvisarsi, con riferimento ad entrambe le contestazioni, alcun vizio di genericità.

Entrambi gli scritti danno conto in maniera piuttosto precisa dei fatti addebitati alla dipendente, descrivendoli nella loro materialità e collocandoli nel tempo, sicché non può ritenersi che sotto questo profilo la docente sia stata privata di elementi decisivi per la propria difesa.

Va da sé che la completezza e specificità della contestazione disciplinare non hanno nulla a che vedere con la sussistenza concreta e la prova dei fatti contestati, trattandosi di due aspetti del procedimento disciplinare del tutto differenti, l'uno riguardante la forma, e l'altro, il merito dell'addebito.

In conclusione, l'appello va respinto.



Per quanto attiene alle spese di lite, la situazione della ricorrente (che nella sua lunga carriera di insegnante non era mai incorsa in infrazioni disciplinari sino a quelle oggetto del presente giudizio – tra di loro collegate -) induce a dichiararle interamente compensate.

Trattandosi di rigetto integrale dell'impugnazione, sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'importo previsto dall'art. 1, co. 17, legge 228/12.

PQM

Respinge l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Cremona n.22/2017;

dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

Brescia, 29 marzo 2018

Il Consigliere Estensore

(dott.ssa Giuseppina Finazzi)

Il Presidente

(dott.ssa Antonella Nuovo)

